

**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA**  
**DILETTANTISTICA**


L'anno 2007 il giorno 21 del mese di maggio in Firenze, tra i Signori:

- ◆ Gabriele Cioffi nato a Firenze il 07/09/1975 e residente ad Agliana (PT)  
Via Matteotti, 131 codice fiscale CFF GRL 75P07 D612K
- ◆ Matteo Cioffi nato a Firenze il 27/06/1977 ed ivi residente Via  
dell'Osteria, 36 codice fiscale CFF MTT 77H27 D612W
- ◆ Maria Grazia Valdinoci nata a Firenze il 12/10/1948 e residente a Bagno a  
Ripoli Via Barducci, 3 codice fiscale VLD MGR 48R52 D612B
- ◆ Francesco Tosi nato a Firenze il 24/05/1976 ed ivi residente Via V.  
Emanuele, 98/A codice fiscale TFO FNC 76E24 D612H
- ◆ Lorenzo Vitale nato a Firenze il 24/06/1976 ed ivi residente Via del  
Guardone, 5 codice fiscale VTL LNZ 76M24 D612I
- ◆ Silvia Maci nata a Venezia (VE) il 05/08/1969 e residente in Firenze  
Viale Mariani, 32 codice fiscale MCA SLV 69M45 L736N
- ◆ Gianluca Gaviraghi nato a Firenze il 21/01/1971 e residente in Greve in  
Chianti (FI) Via di Melazzano, 10/B codice fiscale GVR GLC 71A21  
D612X
- ◆ Marco Mariottini nato a Firenze il 18/07/1973 ed ivi residente Via  
Romana, 92 codice fiscale MRTMRC 73L18 D612J
- ◆ Mario Tenaglia nato a Benevento il 05/09/1946 e residente a Pratolino  
Vaglia (FI) Via S. Jacopo, 768/A codice fiscale TNG MRA 46P05 A783V
- ◆ Roberta Ardetti nata a Roma il 10/07/1967 e residente a Pratolino Vaglia  
(FI) Via S. Jacopo, 768/A codice fiscale RDT RRT 67L50 H501R
- ◆ Francesco Nardi nato a Firenze il 05/04/1966 ed ivi residente Via  
Benozzo Gozzoli, 24 codice fiscale NRD FNC 66D05 D612G

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ARTICOLO 1**

I Signori Gabriele Cioffi, Matteo Cioffi, Mariagrazia Valdinoci, Francesco Tosi, Lorenzo Vitale, Silvia Maci, Gianluca Gaviraghi, Marco Mariottini, Mario Tenaglia, Roberta Ardetti e Francesco Nardi dichiarano di costituire, come in effetti costituiscono, una Associazione Sportiva



dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, denominata: “**COUNTRY CALCIO Associazione sportiva dilettantistica**”.

## ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in Bagno a Ripoli località Grassina Via Barducci, 3.


## ARTICOLO 3

L'Associazione s'intende costituita da quanti sono intervenuti al presente atto e da quanti vi aderiranno successivamente secondo le modalità fissate dallo Statuto della stessa.

L'Associazione, apolitica, aconfessionale apartitica e senza fini di lucro, non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.

L'Associazione, nel rispetto delle Leggi dello Stato, ha i seguenti scopi:

- porre in essere attività di ricerca, organizzazione, promozione e sponsorizzazione di atleti e squadre;
- allestire, coordinare e gestire performance, iniziative, spettacoli e iniziative culturali legate allo sport ed alla riscoperta del benessere fisico e mentale;
- acquisire o gestire o locare strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle specialità sportive dilettantistiche disciplinate da una Federazione Sportiva Nazionale o un Ente di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI;
- organizzare e partecipare a gare, campionati ed in generale all'attività sportiva dilettantistica della Federazione o Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione intende affiliarsi, nonché attuare attività, anche ricreativa, correlate allo scopo sociale;
- operare con propria struttura organizzativa e con la prestazione personale volontaria degli associati, per il perseguimento dello scopo sociale con finalità anche di carattere sociale, civile e culturale in conformità alle norme Regionali, Nazionali e Comunitarie vigenti;
- organizzare attività didattiche e management, manifestazioni, mostre, dibattiti, incontri, seminari e convegni;
- organizzare, rilevare e gestire centri sportivi, di benessere, cura e riabilitazione;



#### ARTICOLO 4

L'Associazione è retta dallo Statuto che, firmato dalle sottoscritte parti, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" onde ne formi parte integrante e sostanziale .

#### ARTICOLO 5

In deroga alle norme statutarie, il Consiglio Direttivo è costituito dai Signori:

- Gabriele Cioffi in qualità di Presidente,
- Matteo Cioffi in qualità di Vice Presidente,
- Mario Tenaglia in qualità di Consigliere,

#### ARTICOLO 6

La quota di iscrizione e frequenza dei soci che entreranno a far parte dell'Associazione sarà determinata dalla prima riunione del Consiglio Direttivo.

#### ARTICOLO 7

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le autorità competenti. Ai soli effetti di cui sopra il Consiglio viene autorizzato ad apportare allo statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti autorità.

Letto, approvato, sottoscritto.

*Luca V. Jole*  
*Franca M.*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

*Ugo Rinaldi*  
*Alessandro Riserdo*  
*Schiellacci*  
*[Signature]*  
*Giuseppe Santeramo*

# STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

## ARTICOLO 1

E' costituita con sede in Bagno a Ripoli località Grassina (FI) Via Barducci, 3 un'Associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli art. 36 e ss. Codice Civile, denominata "COUNTRY CALCIO Associazione sportiva dilettantistica".

## ARTICOLO 2

L'associazione senza fine di lucro è apolitica ed apartitica ed è costituita liberamente da persone desiderose di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti tra gli associati, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali. L'associazione non avendo fini di lucro, non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ed intende essere retta e regolata, oltre che dal presente statuto e dal Codice Civile, dall'art. 111 D.P.R. 917 del 22/12/1986 e successive modifiche (T.U.I.R.).

L'Associazione conseguito il riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al registro delle Associazioni sportive dilettantistiche se previsto, persegue i seguenti scopi è costituita con l'intento di riscoprire il gioco del pallone attraverso iniziative di ricerca, divulgazione, valorizzazione e preservazione del gioco del calcio in ogni sua espressione, la promozione, la diffusione, il coordinamento e la pratica, anche a scopo formativo, delle specialità sportive dilettantistiche disciplinate e organizzate da una Federazione Sportiva Nazionale o un Ente di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI, cui questa Associazione intende affiliarsi; per fare ciò potrà:

- porre in essere attività di ricerca, organizzazione, promozione e sponsorizzazione di atleti e squadre;
- allestire, coordinare e gestire performance, iniziative, spettacoli e iniziative culturali legate allo sport ed alla riscoperta del benessere fisico e mentale;
- acquisire o gestire o locare strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle specialità sportive dilettantistiche disciplinate da una Federazione Sportiva Nazionale o un Ente di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI;
- organizzare e partecipare a gare, campionati ed in generale all'attività sportiva dilettantistica della Federazione o Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione intende affiliarsi, nonché attuare attività, anche ricreativa, correlate allo scopo sociale;
- operare con propria struttura organizzativa e con la prestazione personale volontaria degli associati, per il perseguimento dello scopo sociale con finalità anche di carattere sociale, civile e culturale in conformità alle norme Regionali, Nazionali e Comunitarie vigenti;
- organizzare attività didattiche e management, manifestazioni, mostre, dibattiti, incontri, seminari e convegni;



- organizzare, rilevare e gestire centri sportivi, di benessere, cura e riabilitazione;

Per il raggiungimento di tali scopi l'associazione potrà acquisire e gestire strutture, immobili, automezzi, imbarcazioni, aeromobili, attrezzature e quanto altro necessari; potrà compiere operazioni commerciali, finanziarie ed amministrative, richiedere contributi ed agevolazioni previste da leggi nazionali e comunitarie e quanto altro utile e necessario per il raggiungimento degli scopi dell'associazione; potrà aderire ad altri gruppi che promuovono anche a livello cittadino, provinciale e regionale l'attività dell'associazione.- In ogni caso l'Associazione non potrà operare in contrasto con le disposizioni delle norme della Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi e della legislazione vigente.

L'Associazione intende affiliarsi ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva il cui Statuto ed i Regolamenti si impegna sin d'ora a rispettare e far rispettare ai propri associati.

Potranno altresì essere istituite eventuali sedi secondarie utili al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

### ARTICOLO 3

L'Associazione è formata dalle seguenti categorie di soci:

- Promotori;
- Ordinari;
- Sostenitori;
- Atleti e Tecnici.

Sono associati Ordinari, coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.


Sono associati Sostenitori coloro i quali, per puro spirito di supporto all'attività sportiva svolta dall'Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota, stabilita dal Consiglio Direttivo, a favore dell'Associazione.

Sono associati Atleti, coloro che svolgono attività sportiva per l'Associazione. A giudizio del Consiglio Direttivo, gli associati Atleti possono essere esonerati in tutto o in parte al pagamento della quota sociale.

Sono associati Tecnici, coloro che per conto dell'Associazione svolgono l'attività di maestro nell'ambito delle specialità sportive praticate nell'Associazione stessa.

### ARTICOLO 4

L'associazione è costituita da una pluralità di associati, sia cittadini italiani che stranieri, che ne facciano richiesta, accettino ed approvino il presente statuto e paghino la quota associativa annuale. Possono fare parte Enti privati e pubblici nonché Società ed Associazioni.



## ARTICOLO 5

I soci promotori sono fondatori dell'associazione, non sono tenuti al versamento della quota annuale, possono tuttavia effettuare versamenti in denaro od in natura, a titolo di contribuzione volontaria. Per il rimanente conservano tutte le attribuzioni e gli obblighi dei soci ordinari, tranne che per l'obbligo di confermare ogni anno, l'intenzione di continuare a far parte dell'associazione.

## ARTICOLO 6

Possono essere soci ordinari coloro che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo. Tale richiesta dovrà essere approvata all'unanimità da tutti i soci promotori e dall'intero Consiglio Direttivo. Entro il 31 dicembre di ogni anno i soci ordinari devono confermare l'intenzione di continuare a far parte dell'Associazione, al Presidente del Consiglio Direttivo.

## ARTICOLO 7

Per l'ammissione o la proroga annuale dei soci ordinari all'associazione, deve essere inoltrata apposita domanda, al Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza dei suoi componenti. Con la presentazione della domanda i richiedenti, si obbligano incondizionatamente per tutti i doveri di soci e ad osservare e rispettare le disposizioni statutarie.

## ARTICOLO 8

Ciascuno associato potrà recedere per giusta causa dall'Associazione. Al momento del recesso, così come in caso di esclusione, l'associato non ha diritto alla liquidazione della propria quota del patrimonio dell'associazione, perché da destinarsi a finalità di utilità generale.


## ARTICOLO 9

La qualità di socio si perde:

- A) per morte
- B) per dimissioni
- C) per radiazione a seguito di morosità
- D) per espulsione
- E) nel caso previsto al precedente Articolo n.7

## ARTICOLO 10

Le tasse di ammissione, i contributi e le quote sociali annuali vengono determinate dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. Nei primi tre anni di attività le quote sociali annuali sono determinate direttamente dal consiglio direttivo, ma l'assemblea ha la facoltà di aumentarne l'importo. Le quote annuali decorrono dal giorno di ammissione del Socio e devono essere pagate annualmente. In



Handwritten signatures of the board members, including the name 'Geri'.

caso contrario il socio inadempiente viene dichiarato in mora e contestualmente radiato, con delibera del consiglio direttivo. Tuttavia, qualora vengano fornite adeguate giustificazioni, il Consiglio Direttivo può sospendere la radiazione a tempo indeterminato.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

#### ARTICOLO 11

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

#### ARTICOLO 12

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.


Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

#### ARTICOLO 13

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta non più di un associato.



#### ARTICOLO 14

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie trattate.

L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente Statuto. Sono quindi compiti dell'assemblea:

- a) approvare lo statuto sociale e le eventuali variazioni;
- b) eleggere il consiglio direttivo;
- c) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;

I componenti il Consiglio Direttivo non potranno essere rappresentanti di altre associazioni sportive di discipline natatorie.

#### ARTICOLO 15

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi (2/3) degli associati aventi diritto di voto, l'assemblea delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

L'avviso di convocazione contenente la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, deve essere affisso presso la sede sociale almeno 8 giorni prima della data fissata dall'assemblea.


L'assemblea delibera tramite votazione palese, con maggioranza semplice.

L'elezione del Consiglio Direttivo, può avvenire a scrutinio segreto, se richiesto da almeno un terzo (1/3) degli associati presenti.

#### ARTICOLO 16

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la



decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

#### ARTICOLO 17

Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea fino ad un massimo di sette eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio dura in carica quattro anni e corrisponde con l'anno solare. Alla scadenza il consiglio uscente, resta in carica fino alla elezione del nuovo consiglio.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina, non abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### ARTICOLO 18


All'interno del Consiglio Direttivo si forma il Consiglio di Presidenza che può deliberare sulle questioni d'urgenza ed è formato dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario.

#### ARTICOLO 19

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio

A series of handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the board or the president, located at the bottom of the document.

direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

#### ARTICOLO 20


Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

#### ARTICOLO 21

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) determinare l'ammontare delle quote di iscrizione e frequenze;
- c) predisporre la programmazione sportiva;
- d) organizzare tecnicamente e burocraticamente tutte le attività inerenti le finalità associative;
- e) determinare l'incarico ai tecnici ogni inizio di stagione sportiva;
- f) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- g) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di al presente statuto;
- h) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- i) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- j) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- k) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- l) Stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- m) Stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permuta, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui, contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario non previsto, formare commissioni e/o gruppi di lavoro per la gestione delle strutture ricreative dell'associazione e commissioni sportive e comunque sono demandati al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- n) Amministrare il patrimonio sociale;
- o) Provvedere alla buona conservazione della sede sociale, agli eventuali lavori di miglioria della medesima ed ai lavori occorrenti per le installazioni sportive;
- p) Assumere ogni altro impegno finanziario non previsto;
- q) Formare se lo ritiene opportuno commissioni, per la gestione della società e per le strutture ricreative e sportive.

E' facoltà del Consiglio Direttivo per particolari interessi dell'associazione (accesso al credito sportivo, gestioni diverse, problemi tecnici, ecc.) assumere la personalità giuridica, creare altre associazioni collaterali, utilizzare altre già esistenti o consociarsi con le stesse.

A series of approximately ten handwritten signatures in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style, with some being more legible and others more stylized or cursive.

## ARTICOLO 22

Il Presidente, per delega del Consiglio direttivo dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Il Presidente (in sua assenza il o i Vice) rappresenta legalmente l'associazione sportiva dilettantistica e ne tutela gli interessi conformemente alla finalità del presente statuto.

## ARTICOLO 23

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

## ARTICOLO 24

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

## ARTICOLO 25

Il consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica/finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

## ARTICOLO 26


L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

## ARTICOLO 27

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

In particolare le entrate sono composte da:

- a) quote di associati;
- b) contributi straordinari di privati e/o Enti pubblici;



- c) contributi per iniziative propagandistiche;
- d) introiti derivanti da iniziative promosse dall'associazione.

#### ARTICOLO 28

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### ARTICOLO 29

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Firenze.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia ovvero dalla data di cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Firenze.


L'arbitrato avrà sede in Firenze ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

#### ARTICOLO 30

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.



ARTICOLO 31

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti della Federazione sportiva Nazionale a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.

Lorenzo V. V. V.  
Franco M.

Ferruccio S.  
C. M.  
G. M. C.

Mario C.  
Alfano C.  
P. C.  
E. C.

pro  
pro  
G. C.